



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Prot. n. 54326
All. 1

Catania, 7 SET. 2011

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*


Al Direttore responsabile del
Bollettino d'Ateneo

e p.c. Al Direttore amministrativo

Oggetto: Accordo di riservatezza.

Con la presente, per gli adempimenti consequenziali, si trasmette una copia dell'accordo di riservatezza con la Wyeth Lederle S.p.A., debitamente sottoscritto dalle parti, giusta delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 30.05.2011 e del 3.06.2011.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Brançiforte)


C.R.

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il presente Accordo di Riservatezza (l'“Accordo”), con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente accordo da entrambe le parti (la “Data di Efficacia”), è stipulato da e tra Wyeth Lederle S.p.A., Gruppo Pfizer (qui di seguito “Wyeth”), con sede legale ad Aprilia (LT), via Nettunense n° 90, organizzata ed esistente ai sensi del diritto italiano, rappresentata dal Consigliere Delegato per lo Stabilimento di Catania ing. Giuseppe Galizia e l'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Matematica e Informatica, organizzata ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Catania, piazza Università 2, rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Antonino Recca (qui di seguito il “Ricevente”)

Nel presente documento, Wyeth e il Ricevente saranno talvolta definiti, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”.

Le parti intendono sviluppare uno studio di applicabilità di “Modelli matematici ai processi farmaceutici di biosintesi e liofilizzazione di prodotti parenterali”, al fine di ottimizzare il processo produttivo, di seguito definito (il “Progetto”). Da parte del Ricevente lo studio di applicabilità sarà condotto dal Prof. Santo Motta e dai suoi collaboratori Dr. Francesco Pappalardo e Dr. Marzio Pennisi, rispettivamente titolari di una borsa di studio e di un assegno di ricerca dell'Università degli Studi di Catania. Al fine di proteggere dalle divulgazioni le Informazioni Riservate (come di seguito definite) del Progetto, e alla luce delle reciproche pattuizioni contenute nel presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

1. Definizioni

1.1 “Affiliata” indica, con riferimento a ciascuna Parte, ogni persona giuridica, azienda, associazione o altro ente o soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllato da o è soggetto al controllo congiunto di tale Parte. Ai fini della presente definizione, si presumerà esista un “controllo” (comprendendosi, con tale termine, i termini correlati “controllato da” e “sotto il controllo congiunto con”) al verificarsi di una delle seguenti condizioni: (a) nel caso di entità giuridiche che, direttamente o indirettamente, posseggano almeno il cinquanta per cento (50%) del pacchetto azionario o delle azioni con diritto di voto per la nomina degli amministratori di tale Parte o di qualsiasi sua controllante, diretta o indiretta, e (b) nel caso di entità non giuridiche che, direttamente o indirettamente, posseggano almeno il cinquanta per cento (50%) delle partecipazioni azionarie, con potere sulla gestione e le politiche di tali enti non giuridici.

1.2 “Informazioni Riservate”, diversamente da Informazioni Esenti (come sotto definite), indica tutte le informazioni comunicate al Ricevente (come sotto definito) da o per conto di Wyeth, oppure apprese oppure riscontrate dal Ricevente durante il Periodo di Divulgazione (come sotto definito), riguardanti (i) disegni, progetti, processi di produzione, planimetrie, l'attività o i piani commerciali di Wyeth, ivi inclusi a titolo non esaustivo, i fornitori, i clienti, i clienti potenziali, gli appaltatori, i dati clinici, il contenuto e il formato delle varie banche dati cliniche e mediche, i dati di utilizzo, i dati riguardanti le materie prime, i costi, le quantità, e la determinazione dei prezzi, i dati sulla gestione delle patologie, i prodotti software, le tecniche di programmazione, il deposito e le metodologie riguardanti i dati, tutte le informazioni proprietarie, il know-how, i segreti commerciali, i materiali tecnici e di altro tipo, i prodotti, le specifiche, i processi, i piani e le strategie di vendita e commercializzazione, i disegni e ogni altra informazione simile sviluppata dal Ricevente per o per conto di Wyeth, (ii) le informazioni di terzi, e (iii) qualsiasi discussione e procedura relativa a qualsiasi informazione di cui sopra, divulgata in forma orale, elettronica, visiva, scritta o in qualsiasi altro formato. Le Informazioni Riservate comprendono, senza alcuna limitazione, i termini e le condizioni del presente Accordo e comprendono altresì le informazioni di Wyeth/o delle sue Affiliate che le stesse considereranno di volta in volta riservate o aventi natura proprietaria. Il fatto



che Wyeth possa aver contrassegnato o identificato qualsiasi informazione specifica come riservata o di sua proprietà sarà indicativo del fatto che Wyeth considera tali informazioni come riservate o di sua proprietà, ma, il mancato contrassegno o identificazione non determinerà in via definitiva ed automatica che tali informazioni siano o meno considerate riservate da Wyeth o dalle sue Affiliate.

1.3 "Periodo di Divulgazione" indica il periodo durante il quale Wyeth potrà comunicare le Informazioni Riservate al Ricevente. Il Periodo di Divulgazione avrà decorrenza dalla Data di Efficacia (come sopra definita) e scadenza 1 (uno) anno dopo tale data, salvo che tale periodo sia prorogato o terminato anticipatamente in forma scritta dalle Parti, nel qual caso il Periodo di Divulgazione avrà scadenza alla data convenuta in forma scritta dalle Parti.

1.4 "Informazioni Esenti" indica le Informazioni Riservate in relazione alle quali il Ricevente possa dimostrare (a) che erano legittimamente in suo possesso, messe in forma scritta prima della data di divulgazione da parte o per conto di Wyeth e non soggette ad altri obblighi di riservatezza; (b) che sono o diventano di dominio pubblico, senza alcuna violazione del presente Accordo da parte del Ricevente o di qualsiasi sua Affiliata; (c) siano state ottenute da terzi che abbiano legittimo diritto al possesso di tali Informazioni Riservate e non abbiano alcun obbligo di riservatezza nei confronti di Wyeth o delle sue Affiliate; o (d) siano state sviluppate in modo indipendente dal o per il Ricevente, senza aver fatto riferimento, o affidamento in alcun modo alle Informazioni Riservate di Wyeth e/o delle sue Affiliate. A chiarimento di quanto precede, una generica divulgazione al pubblico non farà sì che informazioni più dettagliate (ma collegate) siano considerate Informazioni Esenti, secondo una delle suddette eccezioni. Analogamente, un insieme di più informazioni in cui ogni singola informazione sia considerata individualmente un'informazione Esente non farà escludere tale insieme di informazioni dalle Informazioni Riservate, salvo che l'insieme delle informazioni sia di dominio pubblico, sia stato indipendentemente acquisito dal Ricevente o sia, in altro modo, nel legittimo possesso di quest'ultimo.

1.5 "Utilizzatore Autorizzato" indica un soggetto che: (a) sia amministratore, funzionario, consulente, dipendente, appaltatore, agente o dipendente del Ricevente o di qualsiasi sua Affiliata; (b) sia parte di un accordo di riservatezza in vigore, stipulato con il Ricevente, e che tuteli le Informazioni Riservate in conformità ai termini del presente Accordo; e (c) abbia la necessità di conoscere le Informazioni Riservate in relazione al Progetto.

1.6 "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica, persona giuridica, società in nome collettivo o in accomandita semplice, joint venture, ditta individuale, trust, unione, associazione, autorità governativa o altro tipo di entità.

2. Trattamento delle Informazioni Riservate

2.1 Il Ricevente tratterà le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e nel rispetto del diritto di proprietà. Il Ricevente tutelerà la natura confidenziale e proprietaria delle Informazioni Riservate adottando almeno lo stesso livello di diligenza con cui custodisce le sue informazioni riservate o proprietarie; in nessun caso, tuttavia, il grado di attenzione per le Informazioni Riservate sarà inferiore a un livello ragionevole di diligenza.

2.2 Il Ricevente potrà utilizzare le Informazioni Riservate solo in relazione al Progetto e per nessun altro scopo e non utilizzerà le Informazioni Riservate a proprio vantaggio, a vantaggio di un Utilizzatore Autorizzato o di qualsivoglia terza parte.

2.3 Il Ricevente non rivelerà (direttamente o indirettamente) alcuna Informazione Riservata, né permetterà che alla stessa acceda qualsiasi Soggetto, salvo gli Utilizzatori

Autorizzati, e si impegnerà affinché ogni Utilizzatore Autorizzato al quale siano divulgate le Informazioni Riservate rispetti le disposizioni in materia di riservatezza contenute nel presente Accordo. Qualora il Ricevente venga a conoscenza di qualsivoglia violazione degli obblighi di riservatezza e di non utilizzo contenuti nel presente articolo, da parte dello stesso o di qualsiasi Utilizzatore Autorizzato, il Ricevente comunicherà tempestivamente a Wyeth tale violazione e tutti i fatti a sua conoscenza riguardanti la violazione stessa.

2.4 Qualora al Ricevente sia richiesto di divulgare le Informazioni Riservate o la sostanza del presente Accordo, nell'ambito di procedimenti legali o amministrativi o, diversamente, di ottemperare ad un obbligo di legge, il Ricevente darà tempestiva comunicazione di tale richiesta a Wyeth, in modo che quest'ultima possa richiedere un provvedimento di protezione adeguato o ad altro tipo di provvedimento oppure possa rinunciare all'osservanza delle disposizioni rilevanti contenute nel presente Accordo. Qualora Wyeth ricorra ad un provvedimento di protezione o ad altro tipo di provvedimento, il Ricevente collaborerà tempestivamente e fornirà ragionevole assistenza a Wyeth, nell'ambito di tali iniziative. Qualora Wyeth non ottenga un provvedimento di protezione o rinunci all'osservanza delle disposizioni rilevanti contenute nel presente Accordo, il Ricevente divulgherà esclusivamente la parte di Informazioni Riservate che il suo difensore legale ritenga sia necessario comunicare.

2.5 Su richiesta scritta di Wyeth, il Ricevente restituirà o distruggerà tempestivamente, a discrezione di Wyeth, tutte le Informazioni Riservate di Wyeth e/o delle sue Affiliate (ivi incluse tutte le copie, fornite o effettuate da qualsiasi Utilizzatore Autorizzato, su qualsiasi tipo di supporto); fermo restando, tuttavia, che pur restando soggetto ai termini del presente Accordo, il Ricevente abbia il diritto di conservare una copia d'archivio di tali Informazioni Riservate per il tempo necessario e al solo scopo di stabilire quali siano i propri obblighi ai sensi del presente Accordo. Fermo restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Accordo, il Ricevente non avrà l'obbligo di distruggere l'eventuale archivio su computer, dallo stesso opportunamente creato in fase di back-up automatico del sistema. Fermo restando l'obbligo di restituzione o distruzione delle Informazioni Riservate, il Ricevente continuerà ad essere vincolato agli obblighi di riservatezza e non utilizzo, ai sensi del presente Accordo, per un periodo di cinque (10) anni dalla data di scadenza del Periodo di Divulgazione.

3. Disposizioni Generali

3.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di avere il potere legale e l'autorizzazione a stipulare il presente Accordo.

3.2 Né il presente Accordo, né l'esecuzione delle Parti ai sensi dello stesso: (a) daranno luogo a o trasferiranno, in capo al Ricevente alcun diritto di proprietà, titolo, interesse o rivendicazione nei confronti di alcuna delle Informazioni Riservate di Wyeth; (b) obbligheranno le Parti a stipulare qualsiasi altro accordo o intesa di qualsivoglia natura con l'altra Parte; (c) vieteranno alle Parti di stipulare qualsiasi altro accordo con altre parti, sempreché tale stipula non violi gli obblighi di tale Parte derivanti dal presente Accordo; o (d) potranno essere interpretati come concessione in licenza delle proprie Informazioni Riservate al Ricevente.

3.3 Il presente Accordo riporta l'intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto, sostituisce ogni precedente accordo e intesa relativa a tale oggetto e potrà essere modificato esclusivamente attraverso un documento scritto, firmato da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna rispettiva Parte e contenente uno specifico riferimento all'Accordo.

3.4 Il presente Accordo sarà regolato, interpretato e applicato ai sensi del diritto italiano e ciascuna parte dello stesso sarà soggetta irrevocabilmente all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Roma, Italia.



3.5 Salvo quanto espressamente stabilito in questo Accordo, le Parti danno atto: (a) di non aver rilasciato all'altra alcuna dichiarazione, garanzia o promessa sia espressa che implicita, sulla quale l'altra parte è autorizzata a fare affidamento in qualsiasi modo; e (b) di rinunciare a e negare espressamente qualsiasi dipendenza, affidamento o azione basati su qualsiasi dichiarazione o promessa, scritta o orale, fatta da qualsiasi Parte nei confronti dell'altra.

3.6 Né i diritti né gli obblighi di qualsiasi Parte di cui al presente Accordo potranno essere ceduti o delegati, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Ogni cessione o delega di questo tipo, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, sarà priva di validità, efficacia ed effetto.

3.7 Il presente Accordo potrà essere sottoscritto in uno o più esemplari, ciascuno dei quali rappresenterà una copia originale, ma se considerati nel loro insieme, costituiranno un solo ed unico atto giuridico.

3.8 Qualora una qualsiasi clausola del presente Accordo o la sua esecuzione siano ritenuti privi di validità o inapplicabili, la restante parte non sarà pregiudicata e ogni rimanente clausola rimarrà valida e applicabile nei limiti di legge.

3.9 La mancata insistenza delle Parti sulla rigida osservanza o esecuzione di qualsiasi disposizione del presente Accordo o nell'esercizio di qualsiasi diritto o azione non pregiudicheranno né costituiranno una rinuncia a tale diritto o azione in futuro. Ogni diritto e azione conferiti alle Parti ai sensi del presente Accordo potrà essere esercitato di volta in volta e ogni volta che sarà opportuno.

3.9 Tutti le comunicazioni ai sensi del presente Accordo saranno in forma scritta e inviate alle Parti agli indirizzi sopra indicati o agli altri indirizzi che le Parti potranno fornire.

IN FEDE DI CHÉ, il presente Accordo è stato debitamente sottoscritto e finalizzato a far tempo dalla Data di Efficacia.

Wyeth Lederle S.p.A. Gruppo Pfizer

Università degli Studi Catania per il tramite
del Dipartimento di Matematica e
Informatica,

Firma: _____

Nome: _____

Qualifica: _____


Firma: _____

Nome: _____

Qualifica: _____

prof. Antonino Recca

il Rettore



Catania, 10 GIUGNO 2011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]